

## **Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale (OSSAn)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 11a della legge del 1° luglio 1966<sup>1</sup> sulle epizootie;  
visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998<sup>2</sup>  
sull'agricoltura,

*ordina:*

### **Sezione 1: Oggetto**

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina le condizioni per l'erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione ai seguenti servizi di sanità animale:

- a. servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti;
- b. servizio sanitario suino;
- c. servizio sanitario apistico;
- d. servizio sanitario bovino.

<sup>2</sup> Essa disciplina inoltre le modalità del sostegno fornito dalla Confederazione e dai Cantoni.

<sup>1</sup> RS 916.40

<sup>2</sup> RS 910.1

## **Sezione 2: Condizioni per l'erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione**

### **Art. 2** Forma giuridica dei servizi di sanità animale

<sup>1</sup> I servizi di sanità animale sono organizzati in forma di associazione o cooperativa oppure sono retti da un'associazione o da una cooperativa (organizzazione promotrice).

<sup>2</sup> Più servizi di sanità animale possono costituirsi collettivamente in associazione o cooperativa oppure essere retti da un'organizzazione promotrice.

### **Art. 3** Adesione

<sup>1</sup> Possono essere membri di un servizio di sanità animale in particolare:

- a. detentori di animali;
- b. associazioni e cooperative di detentori di animali che hanno come scopo la promozione della salute degli animali;
- c. veterinari;
- d. associazioni e cooperative di veterinari.

<sup>2</sup> I singoli soggetti che aderiscono a un servizio di sanità animale tramite un'organizzazione promotrice, un'associazione o una cooperativa, possono decidere di non avvalersi dell'offerta di base del servizio stesso.

### **Art. 4** Aziende detentrici di animali affiliate

Sono considerate affiliate le aziende detentrici di animali dei membri che si avvalgono dell'offerta di base del relativo servizio di sanità animale.

### **Art. 5** Obiettivi principali

I servizi di sanità animale orientano le proprie attività in modo tale da promuovere la salute e il benessere degli animali della specie di competenza, la detenzione adeguata degli stessi e una produzione di derrate alimentari da essi ricavate qualitativamente ineccepibili.

### **Art. 6** Prestazioni

<sup>1</sup> I servizi di sanità animale stabiliscono il catalogo delle proprie prestazioni all'interno di un regolamento.

<sup>2</sup> Il catalogo include le seguenti prestazioni e i relativi requisiti:

- a. riconoscimento delle aziende detentrici di animali nonché requisiti igienici e aziendali minimi per l'ottenimento del riconoscimento;
- b. assegnazione di una particolare qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali nonché requisiti per l'ottenimento di tale qualifica;

- c. programmi di promozione della salute degli animali;
- d. prestazioni di consulenza;
- e. accertamenti diagnostici;
- f. formazione e formazione continua;
- g. monitoraggio della salute animale;
- h. informazioni tecniche.

<sup>3</sup> Nel regolamento devono essere definite le prestazioni appartenenti all'offerta di base e coperte dal contributo associativo per i membri del servizio di sanità animale che di essa si avvalgono.

<sup>4</sup> Nel regolamento devono essere fissate inoltre le tariffe:

- a. per le prestazioni dell'offerta di base ai membri che se ne avvalgono soltanto in singoli casi;
- b. per le prestazioni ai non membri;
- c. per le prestazioni non incluse nell'offerta di base.

<sup>5</sup> Le tariffe per le prestazioni di cui al capoverso 4, lettere a–c, devono essere tali da coprire i costi.

#### **Art. 7** Riconoscimento delle aziende detentrici di animali

<sup>1</sup> I servizi di sanità animale registrano ogni azienda detentrici di animali affiliata in grado di soddisfare i requisiti minimi del relativo servizio. Tali aziende sono considerate «aziende detentrici di animali riconosciute». Se sono rispettati requisiti supplementari previsti dal servizio di sanità animale, all'azienda detentrici di animali riconosciuta viene attribuita la relativa qualifica sanitaria.

<sup>2</sup> I servizi di sanità animale revocano il riconoscimento o la qualifica sanitaria alle aziende detentrici di animali che non soddisfano più i requisiti.

#### **Art. 8** Programmi di promozione della salute degli animali

<sup>1</sup> I servizi di sanità animale attuano programmi di prevenzione, riconoscimento e lotta alle malattie nelle aziende detentrici di animali affiliate.

<sup>2</sup> Adegua regolarmente i programmi alle conoscenze scientifiche più recenti.

#### **Art. 9** Consulenza

<sup>1</sup> I servizi di sanità animale erogano gratuitamente le proprie prestazioni base di consulenza ai membri che si avvalgono dell'offerta di base, a scuole e centri di consulenza agricoli nonché alle autorità cantonali.

<sup>2</sup> Nei limiti del possibile, i servizi di sanità animale mettono le loro prestazioni di consulenza a disposizione anche di altri soggetti o organizzazioni.

**Art. 10** Accertamenti diagnostici

<sup>1</sup> I servizi di sanità animale ordinano ove necessario, nell'ambito di programmi e consulenze accertamenti diagnostici presso le aziende detentrici di animali affiliate qualora si sospetti la presenza di malattie.

<sup>2</sup> Stabiliscono i laboratori per la diagnosi delle malattie.

<sup>3</sup> Come laboratori per la diagnostica delle epizoozie secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>3</sup> sulle epizoozie (OFE) sono presi in considerazione soltanto laboratori riconosciuti conformemente all'articolo 312 OFE.

**Art. 11** Formazione e formazione continua

<sup>1</sup> I servizi di sanità animale tengono corsi di formazione e formazione continua per i membri che si avvalgono dell'offerta di base nonché per le scuole e i centri di consulenza agricoli.

<sup>2</sup> Collaborano gratuitamente ai corsi di formazione e formazione continua per il personale del servizio veterinario pubblico.

<sup>3</sup> Nei limiti del possibile, mettono le loro prestazioni di formazione e formazione continua a disposizione anche di altri soggetti o organizzazioni.

**Art. 12** Monitoraggio della salute degli animali

<sup>1</sup> I servizi di sanità animale monitorano la salute degli animali nel proprio settore di competenza e valutano i dati sanitari.

<sup>2</sup> Pubblicano periodicamente i risultati di tali valutazioni.

**Art. 13** Informazioni tecniche

<sup>1</sup> I servizi di sanità animale pubblicano informazioni tecniche.

<sup>2</sup> Informano periodicamente su:

- a. misure di promozione della salute degli animali;
- b. impiego corretto di medicinali veterinari e di altre sostanze ausiliarie;
- c. modifiche legislative riguardanti la salute degli animali.

**Art. 14** Erogazione di prestazioni

I servizi di sanità animale erogano le proprie prestazioni, in particolare l'attuazione di programmi e la consulenza, in tutta la Svizzera e secondo i medesimi principi tecnici.

<sup>3</sup> RS 916.401

**Art. 15** Collaborazione

<sup>1</sup> I servizi di sanità animale collaborano in particolare con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), i veterinari cantonali, i veterinari in attività, le organizzazioni di detentori di animali e di allevatori, le facoltà di veterinaria, i politecnici federali, i centri di consulenza e gli istituti di ricerca in ambito agricolo.

<sup>2</sup> Gli attori coinvolti sfruttano le sinergie reciproche ed evitano ridondanze, soprattutto nella registrazione e amministrazione di dati sulla salute degli animali.

**Art. 16** Autofinanziamento

I servizi di sanità animale garantiscono un adeguato autofinanziamento, in particolare tramite i contributi associativi e gli onorari per le prestazioni.

**Art. 17** Contributo dei Cantoni

La Confederazione versa interamente il proprio aiuto finanziario a un servizio di sanità animale soltanto se i Cantoni, nel loro complesso, forniscono un contributo di importo almeno equivalente.

**Sezione 3: Modalità di erogazione degli aiuti finanziari****Art. 18** Calcolo dei contributi dei singoli Cantoni

Il contributo di un Cantone rispetto alla contribuzione totale di tutti i Cantoni (quota cantonale) viene calcolato come segue:

- a. per il servizio sanitario apistico la quota cantonale corrisponde alla percentuale di apiari presenti sul territorio del Cantone rispetto al totale degli apiari presenti in Svizzera;
- b. per gli altri servizi di sanità animale la quota cantonale risulta dal seguente calcolo:
  - percentuale delle aziende detentrici di animali affiliate presenti sul territorio del Cantone rispetto al totale delle aziende detentrici di animali affiliate della stessa specie presenti in Svizzera,
  - percentuale degli animali nelle aziende detentrici di animali affiliate presenti sul territorio del Cantone rispetto al totale degli animali in tutte le aziende detentrici di animali affiliate della stessa specie presenti in Svizzera,
  - media delle due percentuali.

**Art. 19** Calcolo dell'aiuto finanziario della Confederazione

L'aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 40 per cento dei costi computabili per un adempimento efficiente dei compiti del servizio di sanità animale ed è sempre stabilito sulla base dei costi effettivi dell'anno precedente, nei

limiti dei crediti approvati. I costi per le infrastrutture messe a disposizione sono computati come aiuto finanziario.

**Art. 20** Costi computabili

Sono computabili:

- a. i costi per i salari e le prestazioni sociali dei collaboratori del servizio di sanità animale e quelli per la loro formazione e formazione continua;
- b. le spese per erogare le prestazioni di cui alla presente ordinanza e alla convenzione sulle prestazioni;
- c. gli affitti e i costi della strumentazione degli spazi necessari al servizio di sanità animale;
- d. le spese di viaggio e di ufficio e i costi amministrativi del servizio di sanità animale.

**Art. 21** Erogazione dell'aiuto finanziario

L'aiuto finanziario è erogato annualmente in due rate. Le rate sono commisurate alle prestazioni effettuate e al grado di raggiungimento degli obiettivi nei mesi precedenti.

**Art. 22** Decurtazione dell'aiuto finanziario

Qualora un Cantone non versi la propria quota, in parte o del tutto, l'aiuto finanziario della Confederazione è decurtato dell'importo corrispondente.

**Art. 23** Convenzioni sulle prestazioni

L'USAV stipula con i servizi di sanità animale convenzioni sulle prestazioni valide per al massimo quattro anni. Queste stabiliscono in particolare le prestazioni da erogare e gli obiettivi. Le richieste e le delibere di credito annuali degli organi competenti della Confederazione in merito a preventivo e piano finanziario hanno la precedenza sulle disposizioni relative all'ammontare del contributo federale.

**Art. 24** Vigilanza

<sup>1</sup> I servizi di sanità animale sottostanno alla vigilanza dell'USAV.

<sup>2</sup> Gli organi dei servizi di sanità animale forniscono all'USAV le informazioni necessarie.

<sup>3</sup> I servizi di sanità animale invitano l'USAV e una rappresentanza dei Cantoni alle riunioni e alle assemblee dei loro organi supremi. Le organizzazioni promotrici sono tenute a invitare tali autorità se le riunioni e le assemblee affrontano tematiche relative ai servizi di sanità animale.

**Art. 25** Rendicontazione

I servizi di sanità animale riferiscono annualmente all'USAV, all'UFAG e ai Cantoni sulla propria attività, in particolare sull'utilizzo dei contributi federali e cantonali. A tale scopo trasmettono loro i documenti seguenti:

- a. rapporto di gestione;
- b. conto annuale;
- c. preventivo annuale;
- d. programma annuale delle attività;
- e. programma pluriennale delle attività.

**Sezione 4: Disposizioni finali****Art. 26** Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 27 giugno 1984<sup>4</sup> sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino;
2. l'ordinanza del 13 gennaio 1999<sup>5</sup> sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti;
3. l'ordinanza del 23 maggio 2012<sup>6</sup> sul sostegno al Servizio sanitario apicolo.

**Art. 27** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> RU 1984 787, RU 1999 611, RU 2003 956, RU 2007 4525

<sup>5</sup> RU 1999 611, RU 2003 956, RU 2007 4525

<sup>6</sup> RU 2012 3143